Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 agosto 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 agosto 1964, n. 656.

Integrazione della tredicesima mensilità dovuta al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il 1963.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tredicesima mensilità dovuta per l'anno 1963 al personale in attività di servizio delle Amministrazioni statali, anche se con ordinamento autonomo, escluso quelli il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni,

è integrata, con la stessa disciplina, di un importo pari ad una mensilità dell'assegno temporaneo in godimento.

Ai fini di quanto previsto nel precedente comma, per le categorie che non beneficiano dell'assegno temporaneo, l'assegno stesso si considera goduto nelle misure previste, a parità di coefficiente di stipendio, dalla legge 28 gennaio 1963, n. 20.

Art. 2.

La tredicesima mensilità dovuta per l'anno 1963 al personale in attività di servizio il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni è integrata, con la stessa disciplina, di un importo pari ad una mensilità lorda dell'indennità mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 21.

L'importo dovuto in applicazione del presente articolo e di quello precedente è determinato con riguardo alla funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio considerati ai fini della corresponsione della tredicesima mensilità per il 1963 ed è assoggettato alle sole ritenute erariali.

Art. 3.

Nei riguardi dei titolari di pensioni ed assegni aventi diritto all'integrazione temporanea di cui alla legge 27 settembre 1963, n. 1315, la tredicesima mensilità spettante, per l'anno 1963, ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876, è integrata, con la stessa disciplina, di un importo pari ad una mensilità dell'integrazione temporanea medesima.

L'importo dovuto in applicazione del precedente comma è assoggettato alle sole ritenute gravanti sulla integrazione temporanea richiamata nel comma stesso.

Art. 4.

L'integrazione della tredicesima mensilità prevista dalla presente legge:

è soggetta alla disciplina d'imposta in vigore al 16 dicembre 1963;

non si considera ai fini della determinazione degli scaglioni del trattamento economico complessivo sia di attività di servizio che di quiescenza da assoggettare, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, alle corrispondenti aliquote d'imposta, e non concorre a costituire la quota esente di lire 240.000 prevista dallo stesso articolo;

non va computata ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, dall'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, nonchè dall'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66;

non va computata, altresì, per la determinazione del limite di reddito di lire 720.000 agli effetti della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Art. 5.

Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello per il tesoro, sarà disciplinata, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge, l'attribuzione dell'integrazione della tredicesima mensilità di cui al precedente articolo 1 nei riguardi dei sottoindicati personali:

a) ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

b) ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari;

c) personale aggregato delle carceri;

d) incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

e) personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con la tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni.

Art. 6.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1965, il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono sostituiti, rispettivamente, con i seguenti:

« Al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, è attribuita una indennità integrativa speciale mensile determinata per ogni anno, applicando, su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio ».

Art. 7.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1965, il primo ed il terzo comma dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono sostituiti, rispettivamente, con i seguenti:

« Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, sia normali che privilegiati, già liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, è concessa una indennità integrativa speciale determinata per ogni anno applicando, su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio ».

Art. 8.

Con effetto dal 23 febbraio 1963, all'articolo 1 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, è aggiunto il seguente comma:

« Conservano il diritto all'assistenza sanitaria i figli maggiorenni, qualora frequentino l'Università, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età ».

Art. 9.

Le quote di aggiunta di famiglia previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, o da analoghe disposizioni legislative, competono, fermi restando gli altri criteri, anche per i figli minorenni che prestino servizio retribuito in qualità di apprendisti, ancorchè con reddito di lavoro non inferiore ai limiti stabiliti dall'articolo 4 — penultimo comma — della legge 27 maggio 1959, n. 324.

Art. 10.

Nell'articolo 7 — terzo comma — del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, è soppressa la locuzione « o per dimissioni volontarie ».

Art. 11.

All'onere di lire 35.700.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 574 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64.

Per l'Azienda nazionale autonoma delle strade e per l'Azienda monopolio banane si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci su proposta delle Aziende stesse.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche per quanto attiene alle sovvenzioni da corrispondere alle Amministrazioni autonome non indicate nel precedente comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 agosto 1964, n. 657.

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1963-64.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1963-64 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, degli affari esteri, dei lavori pubblici e della difesa per l'esercizio finanziario 1963-64 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*

TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1963-64

In aumento:

Capitolo n. 20. — Avanzo di gestione dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, ecc.	L.	2.670.000.000
Capitolo n. 22. — Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ecc.	»	181.500.000
Capitolo n. 31. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	»	30.841.000.000
	L.	33.692.500.000

TABELLA *B*

TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1963-64

Ministero del tesoro:

a) in aumento:

Capitolo n. 574. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	35.700.000.000

b) in diminuzione:

Capitolo n. 359. — Spese per forniture di tondelli monetari, ecc.	L.	500.000.000

Ministero degli affari esteri:

in diminuzione:

Capitolo n. 51. — Assegni di sede al personale, all'estero	L.	80.000.000
Capitolo n. 113. — Rimpatri di nazionali indigenti, ecc.	»	40.000.000
	L.	120.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

in diminuzione:

Capitolo n. 108. — Spese per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, ecc.	L.	402.500.000

Ministero della difesa:

in diminuzione:

Capitolo n. 142. — Combustibili liquidi e solidi, ecc.	L.	505.000.000
Capitolo n. 144. — Viveri ed assegni di vitto	»	230.000.000
Capitolo n. 154. — Combustibili liquidi e solidi, ecc.	»	250.000.000
	L.	985.000.000

Tabella C

TABELLA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI AZIENDE AUTONOME PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1963-64

Amministrazione delle poste e dei telegrafi:

Entrata

In aumento:

Capitolo n. 8. — Proventi del servizio dei conti correnti	L.	2.670.000.000
Capitolo n. 44. — Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ecc.	»	181.500.000
	L.	2.851.500.000

Spesa

In aumento:

Capitolo n. 124. — Avanzo della gestione	L.	2.670.000.000
Capitolo n. 153. — Versamento al Tesoro dell'avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ecc. . .	»	181.500.000
	L.	2.851.500.000

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Entrata

In aumento:

Capitolo n. 3. — Proventi derivanti dall'affitto di linee aeree ed in cavo . .	L.	181.500.000

Spesa

In aumento:

Capitolo n. 69. — Avanzo di gestione da versare al Tesoro, ecc.	L.	181.500.000

PARTITE CHE SI AGGIUNGONO ALL'ELENCO N. 6 ALLEGATO ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ESERCIZIO 1963-64

Amministrazioni diverse:

Integrazione della 13ª mensilità dovuta al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il 1963 .	L.	35.700.000.000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 giugno 1964, n. 658.

Ripartizione di quattrocentotrenta posti di assistente ordinario dei complessivi quattrocentocinquanta non vincolati istituiti con le leggi 24 luglio 1962, n. 1073 e 20 marzo 1964, n. 115.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con cui sono stati istituiti seicento nuovi posti di assistente ordinario per l'anno accademico 1964-65;

Visto l'art. 2 della legge 20 marzo 1964, n. 115, con cui sono stati istituiti centocinquanta posti di assistente ordinario per lo stesso anno accademico 1964-65;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, sesto comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, il 40% dei posti istituiti dall'esercizio finanziario 1962-63 all'esercizio finanziario 1968-69 sono vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;

Ravvisata la opportunità di provvedere frattanto — sulla base degli elementi finora acquisiti — alla ripartizione di trecentoquaranta dei trecentosessanta posti — pari al 60% — non vincolati di cui all'art. 51 della citata legge n. 1073, nonchè dei novanta posti — pari al 60% — non vincolati di cui all'art. 2 della citata legge n. 115, facendosi riserva di procedere, con successivo decreto presidenziale, alla ripartizione dei rimanenti venti posti di cui alla legge n. 1073;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Quattrocentotrenta dei complessivi quattrocentocinquanta posti di assistente ordinario non vincolati istituiti con le leggi citate nelle premesse sono ripartiti, con effetto dal 1° novembre 1964, come segue:

	Numero dei posti
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA	
Università di Bari:	
cattedra di Diritto del lavoro	1
cattedra di Diritto civile	1
cattedra di Dottrina dello Stato (per il corso di laurea in Scienze politiche)	1
Università di Bologna:	
cattedra di Istituzioni di diritto privato .	1
Università di Cagliari:	
cattedra di Diritto amministrativo . . .	1
Università di Camerino:	
cattedra di Diritto amministrativo . . .	1
Università di Catania:	
cattedra di Diritto ecclesiastico	1
cattedra di Diritto processuale civile . .	1
cattedra di Diritto civile	1
Università di Ferrara:	
cattedra di Diritto civile	1
Università di Firenze:	
cattedra di Diritto agrario comparato . .	1

Numero dei posti

Università di Genova:

cattedra di Procedura penale 1
cattedra di Economia politica 1

Università di Macerata:

cattedra di Diritto commerciale 1

Università di Messina:

cattedra di Diritto civile 1
cattedra di Istituzioni di diritto privato . 1

Università di Milano:

cattedra di Diritto ecclesiastico 1
cattedra di Diritto internazionale privato e processuale 1

Università di Modena:

cattedra di Diritto commerciale 1

Università di Napoli:

cattedra di Diritto canonico 1
cattedra di Diritto fallimentare 1
cattedra di Diritto amministrativo . . . 1
cattedra di Storia del diritto romano . . 1
cattedra di Geografia politica ed economica (per il corso di laurea in Scienze politiche) 1

Università di Padova:

cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario 1
cattedra di Diritto internazionale 1

Università di Palermo:

cattedra di Procedura civile 1
cattedra di Storia del diritto romano . . 1

Università di Parma:

cattedra di Diritto costituzionale 1

Università di Pavia:

cattedra di Diritto civile 1

Università di Perugia:

cattedra di Diritto processuale civile . . 1

Università di Pisa:

cattedra di Diritto romano 1
cattedra di Diritto costituzionale 1
cattedra di Storia delle istituzioni e dei Paesi afro-asiatici (per il corso di laurea in Scienze politiche) 1

Università di Roma:

cattedra di Diritto penale 1
cattedra di Diritto comune 1
cattedra di Diritto agrario 1

Università di Sassari:

cattedra di Diritto costituzionale 1

Università di Siena:

cattedra di Diritto commerciale 1
cattedra di Storia delle dottrine politiche 1

Università di Torino:

cattedra di Politica economica e finanziaria (per il corso di laurea in Scienze politiche) 1
cattedra di Istituzioni di diritto pubblico (per il corso di laurea in Scienze politiche) . . 1

Numero dei posti

Università di Trieste:

cattedra di Diritto costituzionale 1

FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE

Università di Firenze:

cattedra di Scienza politica 1

Università di Padova:

cattedra di Storia contemporanea 1

Università di Pavia:

cattedra di Storia delle dottrine politiche 1

Università di Roma:

cattedra di Istituzioni di diritto pubblico 1
cattedra di Sociologia 1

FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO

Università di Bari:

cattedra di Lingua e letteratura latina . . 1
cattedra di Lingua e letteratura tedesca . 1
cattedra di Statistica 1
cattedra di Geografia economica 1
cattedra di Merceologia 1
cattedra di Demografia (per la Scuola di Statistica) 1

Università di Bologna:

cattedra di Merceologia 1
cattedra di Diritto commerciale (2ª cattedra) 1
cattedra di Statistica 1

Università di Cagliari:

cattedra di Tecnica industriale e commerciale 1
cattedra di Tecnica bancaria e professionale 1
cattedra di Politica economica e finanziaria 1
cattedra di Matematica generale 1

Università di Catania:

cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario 1
cattedra di Tecnica industriale e commerciale 1

Università di Firenze:

cattedra di Diritto commerciale 1
cattedra di Ragioneria generale ed applicata 1

Università di Genova:

cattedra di Ragioneria generale ed applicata 1

Università di Messina:

cattedra di Diritto del lavoro 1
cattedra di Ragioneria generale ed applicata 1

Università di Napoli:

cattedra di Matematica finanziaria . . . 1
cattedra di Tecnica bancaria e professionale 1
cattedra di Istituzioni di diritto pubblico 1
cattedra di Statistica 1
cattedra di Diritto del lavoro 1

	Numero dei posti
Università di Palermo:	
cattedra di Istituzioni di diritto privato	1
cattedra di Diritto del lavoro	1
cattedra di Statistica economica (per la Scuola di Statistica)	1
Università di Parma:	
cattedra di Ragioneria generale ed applicata	1
cattedra di Storia delle dottrine economiche	1
Università di Pisa:	
cattedra di Economia politica	1
cattedra di Tecnica bancaria e professionale	1
cattedra di Istituzioni di diritto pubblico	1
cattedra di Tecnica industriale e commerciale	1
Università di Roma:	
cattedra di Istituzioni di diritto privato	1
cattedra di Politica economica e finanziaria	1
cattedra di Diritto commerciale	1
cattedra di Istituzioni di diritto pubblico	1
cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario	1
Università di Torino:	
cattedra di Istituzioni di diritto privato (2ª cattedra)	1
cattedra di Istituzioni di diritto pubblico (2ª cattedra)	1
Università di Trieste:	
cattedra di Storia economica	1
Istituto Universitario di Economia e Commercio e di Lingue e letterature straniere di Venezia:	
cattedra di Ragioneria generale ed applicata	1
cattedra di Tecnica bancaria e professionale	1
cattedra di Statistica	1
Istituto Universitario Navale di Napoli:	
cattedra di Economia dei trasporti marittimi	1

FACOLTA' DI SCIENZE STATISTICHE DEMOGRAFICHE ED ATTUARIALI

Università di Roma:	
cattedra di Statistica elementare	1
cattedra di Istituzioni di statistica (2ª cattedra)	1
cattedra di Statistica metodologica	1
cattedra di Teoria dei campioni	1
cattedra di Demografia	1

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

	Numero dei posti
Università di Bari:	
cattedra di Filosofia morale	1
cattedra di Letteratura greca	1
Università di Bologna:	
cattedra di Letteratura latina	1
cattedra di Storia della filosofia moderna e contemporanea	1
cattedra di Storia del cristianesimo	1
Università di Cagliari:	
cattedra di Geografia	1
Università di Catania:	
cattedra di Lingua e letteratura tedesca	1
Università di Firenze:	
cattedra di Storia medioevale	1
Università di Genova:	
cattedra di Storia greca	1
Università di Messina:	
cattedra di Psicologia	1
Università di Milano:	
cattedra di Storia della Lingua italiana	1
cattedra di Filosofia della scienza	1
cattedra di Grammatica greca e latina	1
Università di Napoli:	
cattedra di Grammatica greca e latina	1
cattedra di Storia della filosofia antica	1
Università di Padova:	
cattedra di Glottologia	1
cattedra di Storia della lingua italiana	1
cattedra di Archeologia e storia dell'arte greca e romana	1
Università di Palermo:	
cattedra di Storia antica	1
Università di Pavia:	
cattedra di Glottologia	1
Università di Perugia:	
cattedra di Storia medioevale	1
cattedra di Storia dell'arte medioevale e moderna	1
Università di Pisa:	
cattedra di Storia della filosofia	1
Università di Roma:	
cattedra di Storia della filosofia	1
cattedra di Filologia classica	1
cattedra di Filologia germanica	1
cattedra di Letteratura italiana	1
Università di Torino:	
cattedra di Storia del Risorgimento	1
Università di Trieste:	
cattedra di Lingua e letteratura russa (lettore)	1
Istituto Universitario di Economia e Commercio e di Lingue e letterature straniere di Venezia:	
cattedra di Lingua e letteratura araba	1
cattedra di Lingua e letteratura francese	1
Istituto Universitario Orientale di Napoli:	
cattedra di Giapponese (lettore)	1
cattedra di Inglese (lettore)	1
cattedra di Storia bizantina e dell'Europa Orientale	1

	Numero dei posti
FACOLTA' DI MAGISTERO	
Università di Bari:	
cattedra di Pedagogia	1
cattedra di Storia della letteratura per l'infanzia	1
Università di Bologna:	
cattedra di Lingua e letteratura inglese (lettore)	1
Università di Cagliari:	
cattedra di Storia delle religioni	1
Università di Firenze:	
cattedra di Lingua e letteratura spagnola	1
cattedra di Lingua e letteratura ibero americana	1
Università di Messina:	
cattedra di Lingua e letteratura italiana	1
Università di Padova:	
cattedra di Psicologia dell'età evolutiva	1
cattedra di Lingua e letteratura italiana	1
cattedra di Geografia	1
Università di Roma:	
cattedra di Sociologia	1
cattedra di Storia della lingua e grammatica italiana	1
cattedra di Psicologia	1
Università di Torino:	
cattedra di Storia	1
Università di Trieste:	
cattedra di Storia della filosofia	1
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA	
Università di Bari:	
cattedra di Anatomia ed istologia patologica	1
Università di Bologna:	
cattedra di Semeiotica medica	1
cattedra di Anatomia topografica	1
cattedra di Patologia generale (2ª cattedra)	1
cattedra di Istologia ed embriologia generale	1
Università di Cagliari:	
cattedra di Anatomia ed istologia patologica	1
Università di Catania:	
cattedra di Chimica biologica	1
cattedra di Farmacologia	1
cattedra di Urologia	1
Università di Ferrara:	
cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica	1
cattedra di Clinica pediatrica	1
Università di Firenze:	
cattedra di Patologia generale	1
Università di Genova:	
cattedra di Clinica medica generale e terapia medica	1
cattedra di Malattie infettive	1
Università di Messina:	
cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica	1
cattedra di Clinica medica generale e terapia medica	1
cattedra di Puericoltura	1
Università di Milano:	
cattedra di Clinica pediatrica	1
cattedra di Semeiotica medica	1
cattedra di Clinica odontoiatrica	1
Università di Modena:	
cattedra di Clinica delle malattie infettive e tropicali	1
Università di Napoli:	
cattedra di Patologia generale	1
cattedra di Fisiologia umana (2ª cattedra)	1
cattedra di Clinica medica generale e terapia medica	1
cattedra di Anatomia ed istologia patologica	1
cattedra di Clinica odontoiatrica	1
cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
cattedra di Medicina legale e delle assicurazioni	1
Università di Padova:	
cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
cattedra di Anatomia ed istologia patologica	1
cattedra di Clinica ortopedica	1
cattedra di Semeiotica medica	1
Università di Palermo:	
cattedra di Chimica biologica	1
cattedra di Patologia generale	1
Università di Parma:	
cattedra di Chimica biologica	1
cattedra di Clinica medica generale e terapia medica	1
Università di Pavia:	
cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica	1
cattedra di Semeiotica medica	1
Università di Perugia:	
cattedra di Igiene	1
cattedra di Clinica pediatrica	1
cattedra di Malattie infettive	1
Università di Pisa:	
cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali	1
Università di Roma:	
cattedra di Fisiologia umana (2ª cattedra)	1
cattedra di Biologia generale	1
cattedra di Semeiotica medica	1
cattedra di Anatomia umana	1
cattedra di Urologia	2
cattedra di Clinica dermosifilopatica	1
cattedra di Anestesiologia	1

	Numero dei posti
cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica	1
cattedra di Genetica medica	1
Università di Sassari:	
cattedra di Clinica medica generale e terapia medica	1
Università di Siena:	
cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica	1
cattedra di Clinica ortopedica	1
cattedra di Anatomia ed istologia patologica	1
cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1
Università di Torino:	
cattedra di Clinica pediatrica	1

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

	Numero dei posti
Università di Bari:	
cattedra di Struttura della materia	1
cattedra di Istituzioni di geometria superiore	1
cattedra di Istituzioni di fisica teorica	1
cattedra di Zoologia	1
cattedra di Fisiologia generale	1
cattedra di Chimica biologica	1
Università di Bologna:	
cattedra di Mineralogia	1
cattedra di Zoologia	1
cattedra di Analisi matematica	1
cattedra di Chimica fisica	1
Università di Cagliari:	
cattedra di Petrografia	1
cattedra di Istituzioni di analisi superiori	1
cattedra di Chimica teorica	1
Università di Camerino:	
cattedra di Fisiologia generale	1
Università di Catania:	
cattedra di Chimica generale ed inorganica	1
cattedra di Anatomia comparata	1
cattedra di Petrografia	1
cattedra di Botanica	1
Università di Ferrara:	
cattedra di Geologia	1
cattedra di Fisiologia generale	1
cattedra di Genetica	1
Università di Firenze:	
cattedra di Astronomia	1
cattedra di Geometria	1
cattedra di Chimica organica	1
Università di Genova:	
cattedra di Analisi matematica	1
cattedra di Fisica generale	1
cattedra di Chimica fisica	1
Università di Messina:	
cattedra di Fisica teorica	1
cattedra di Fisiologia generale	1
cattedra di Geometria analitica	1
cattedra di Botanica	1
Università di Milano:	
cattedra di Paleontologia	1
cattedra di Struttura della materia	1
cattedra di Chimica fisica	1
cattedra di Botanica II	1
cattedra di Fisica generale I	1
cattedra di Chimica organica	1
cattedra di Analisi matematica	1
cattedra di Zoologia II	1
Università di Modena:	
cattedra di Geologia	1
cattedra di Zoologia	1
cattedra di Paleontologia	1
Università di Napoli:	
cattedra di Chimica fisica	1
cattedra di Geometria	1
cattedra di Meccanica razionale	1
cattedra di Fisica terrestre	1
cattedra di Fisiologia vegetale	1
cattedra di Meccanica dello sviluppo	1
Università di Padova:	
cattedra di Chimica analitica applicata	1
cattedra di Complementi di fisica generale	1
cattedra di Geologia applicata	1
cattedra di Meccanica razionale	1
cattedra di Genetica	1
cattedra di Elettronica	1
Università di Palermo:	
cattedra di Fisiologia generale	1
cattedra di Istologia ed embriologia	1
cattedra di Calcolo delle probabilità	1
Università di Parma:	
cattedra di Genetica	1
cattedra di Disegno	1
cattedra di Algebra	1
Università di Pavia:	
cattedra di Fisica generale II	1
cattedra di Geometria	1
cattedra di Radiochimica	1
cattedra di Paleontologia	1
cattedra di Analisi matematica II	1
cattedra di Chimica fisica	1
Università di Perugia:	
cattedra di Chimica analitica	1
cattedra di Esercitazioni di chimica fisica	1
Università di Pisa:	
cattedra di Struttura della materia	1
cattedra di Geometria I	1
cattedra di Fisiologia vegetale	1
cattedra di Chimica generale ed inorganica	1
Università di Roma:	
cattedra di Istologia ed embriologia	1
cattedra di Meccanica razionale	1
cattedra di Fisica generale II	1
cattedra di Chimica analitica II	1
cattedra di Geochimica	1

	Numero dei posti
cattedra di Chimica generale ed inorganica II	1
cattedra di Analisi numerica	1
cattedra di Anatomia comparata	1
Università di Sassari:	
cattedra di Fisica	1
Università di Torino:	
cattedra di Meccanica razionale	1
cattedra di Geometria	1
cattedra di Chimica organica	1
cattedra di Paleontologia	1
cattedra di Fisica superiore	1
cattedra di Analisi matematica	1
Università di Trieste:	
cattedra di Botanica	1
cattedra di Mineralogia	1
cattedra di Istituzioni di fisica teorica	1
cattedra di Anatomia comparata	1
Istituto Universitario Navale di Napoli:	
cattedra di Navigazione aerea	1
cattedra di Radiotecnica	1
cattedra di Meteorologia e oceanografia	1

FACOLTA' DI CHIMICA INDUSTRIALE

Università di Bologna:	
cattedra di Chimica organica	1

FACOLTA' DI FARMACIA

Università di Bari:	
cattedra di Chimica biologica	1
Università di Cagliari:	
cattedra di Tecnica e legislazione farmaceutica	1
Università di Camerino:	
cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Università di Ferrara:	
cattedra di Farmacologia e farmacognosia	1
Università di Firenze:	
cattedra di Fisiologia generale	1
Università di Messina:	
cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Università di Modena:	
cattedra di Chimica biologica	1
Università di Napoli:	
cattedra di Fisiologia generale	1
Università di Padova:	
cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Università di Palermo:	
cattedra di Chimica farmaceutica applicata	1
Università di Parma:	
cattedra di Farmacologia e farmacognosia	1
Università di Pavia:	
cattedra di Botanica farmaceutica	1
Università di Pisa:	
cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Università di Torino:	
cattedra di Chimica generale ed inorganica	1

FACOLTA' DI INGEGNERIA

Università di Bari:	
cattedra di Chimica	1
cattedra di Scienza delle costruzioni II	1
cattedra di Idraulica	1
cattedra di Disegno	1
Università di Bologna:	
cattedra di Termotecnica del reattore	1
cattedra di Principi di ingegneria chimica	1
cattedra di Fisica tecnica	1
cattedra di Chimica applicata	1
cattedra di Scienza delle costruzioni	1
cattedra di Costruzioni aeronautiche	1
cattedra di Tecnologie dei controlli automatici	1
cattedra di Componenti dei sistemi di controllo	1
cattedra di Fisica	1
Università di Cagliari:	
cattedra di Disegno II architettonico	1
cattedra di Elettrotecnica	1
Università di Genova:	
cattedra di Macchine elettriche	1
cattedra di Chimica applicata	1
cattedra di Campi elettromagnetici e circuiti	1
cattedra di Tecnica ed economia dei trasporti	1
cattedra di Architettura navale	1
cattedra di Impianti meccanici	1
Università di Napoli:	
cattedra di Elettronica applicata	1
cattedra di Campi elettromagnetici e circuiti	1
cattedra di Meccanica razionale	1
cattedra di Impianti meccanici	1
cattedra di Meccanica applicata alle macchine e macchine	1
cattedra di Misure e norme di collaudo	1
cattedra di Architettura navale	1
cattedra di Trazione elettrica	1
cattedra di Gasdinamica	1
cattedra di Scienza delle costruzioni	1
Università di Padova:	
cattedra di Fisica tecnica	1
cattedra di Meccanica razionale	1
cattedra di Chimica industriale	1
cattedra di Disegno	1
cattedra di Macchine	1
cattedra di Analisi matematica	1
cattedra di Elettronica applicata	1

	Numero dei posti
cattedra di Geometria I	1
cattedra di Ponti	1
Università di Palermo:	
cattedra di Impianti meccanici	1
cattedra di Progetti di costruzioni stradali e ferroviarie	1
cattedra di Fisica tecnica	1
cattedra di Chimica	1
cattedra di Analisi matematica II	1
Università di Pisa:	
cattedra di Fisica I	1
cattedra di Fisica II	1
cattedra di Analisi matematica II	1
cattedra di Disegno	1
cattedra di Prove su macchine ed impianti elettrici	1
cattedra di Processi chimici fondamentali	1
cattedra di Controlli automatici	1
cattedra di Tecnologie dei materiali dei reattori nucleari	1
Università di Roma:	
cattedra di Analisi matematica I	1
cattedra di Chimica	1
cattedra di Fisica I	1
cattedra di Geometria I	1
cattedra di Analisi matematica II	1
cattedra di Fisica II	1
cattedra di Geometria II	1
cattedra di Misure elettriche IV	1
cattedra di Mineralogia	1
cattedra di Costruzioni idrauliche	1
cattedra di Tecnica dei materiali e chimica applicata	1
Università di Trieste:	
cattedra di Campi elettromagnetici e circuiti	1
cattedra di Macchine marine	1
Politecnico di Milano:	
cattedra di Meccanica razionale	1
cattedra di Disegno	1
cattedra di Chimica analitica	1
cattedra di Chimica organica	1
cattedra di Impianti nucleari	1
cattedra di Costruzioni di macchine	1
cattedra di Impianti elettrici	1
cattedra di Teoria e pratica delle misure	1
cattedra di Chimica industriale	1
cattedra di Chimica fisica	1
cattedra di Chimica applicata	1
Politecnico di Torino:	
cattedra di Geometria	1
cattedra di Complementi di matematica	1
cattedra di Scienza delle costruzioni	1
cattedra di Chimica	1
cattedra di Tecnologia meccanica	1
cattedra di Elettronica applicata	1
cattedra di Fisica	1
cattedra di Fisica tecnica	1
cattedra di Urbanistica	1

	Numero dei posti
FACOLTA' DI ARCHITETTURA	
Università di Firenze:	
cattedra di Architettura degli interni, arredamento e decorazione	1
cattedra di Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura	1
Università di Napoli:	
cattedra di Meccanica razionale	1
cattedra di Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura	1
Università di Palermo:	
cattedra di Urbanistica	1
cattedra di Architettura degli interni, arredamento e decorazione	1
Università di Roma:	
cattedra di Composizione architettonica II	1
Politecnico di Milano:	
cattedra di Architettura degli interni, arredamento e decorazione	1
cattedra di Elementi di architettura e rilievo dei monumenti	1
Politecnico di Torino:	
cattedra di Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura	1
cattedra di Composizione architettonica I	1
Istituto Universitario di Architettura di Venezia:	
cattedra di Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti	1
FACOLTA' DI AGRARIA	
Università di Bari:	
cattedra di Coltivazioni arboree	1
Università di Bologna:	
cattedra di Topografia e costruzioni rurali	1
cattedra di Economia e politica agraria	1
Università di Milano:	
cattedra di Coltivazioni arboree	1
cattedra di Idraulica agraria	1
cattedra di Microbiologia del terreno	1
Università di Napoli:	
cattedra di Estimo rurale e contabilità	1
Università di Padova:	
cattedra di Meccanica agraria	1
Università di Perugia:	
cattedra di Zootecnica generale	1
Università di Torino:	
cattedra di Economia e politica agraria	1
FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA	
Università di Milano:	
cattedra di Patologia speciale e clinica medica	1
Università di Napoli:	
cattedra di Zootecnica generale	1
Università di Perugia:	
cattedra di Ispezione degli alimenti di origine animale	1

	Numero dei posti
Università di Pisa:	
cattedra di Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia	1
cattedra di Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica .	1
Università di Sassari:	
cattedra di Patologia speciale e clinica chirurgica	1
Università di Torino:	
cattedra di Patologia generale ed anatomia patologica	1

Art. 2.

Con successivo decreto presidenziale si procederà alla ripartizione dei rimanenti venti posti di assistente ordinario non vincolati di cui all'art. 51 della citata legge n. 1073.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, *foglio n.* 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1964, n. 659.

Proroga del termine previsto dall'art. 2 del decreto presidenziale 28 luglio 1961, n. 922, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1897, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Visto il decreto presidenziale 28 luglio 1961, n. 922, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Roma;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine previsto dall'art. 2, primo comma, del decreto presidenziale 28 luglio 1961, n. 922, citato nelle premesse, è prorogato di dodici mesi.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1964

SEGNI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, *foglio n.* 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1964, n. 660.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte:

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

Istituzioni di diritto penale;
Diritto tributario.

Art. 30. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e Chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Biochimica applicata;
Gerontologia.

Art. 71, relativo alle norme generali per le Scuole di specializzazione e di perfezionamento; è modificato nel senso che è aggiunto il seguente comma:

« Gli specializzandi che chiedono il trasferimento dalla Università di Ferrara, possono ottenerlo soltanto con il consenso del rettore, udito il parere del direttore della Scuola ».

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, *foglio n.* 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1964, n. 661.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1955, n. 957, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — *A*) Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Storia della letteratura latina medioevale;
Paleografia;
Civiltà greca;
Letteratura cristiana antica;
Storia del Cristianesimo;
Storia del Risorgimento;
Storia della Sicilia;
Linguistica;
Estetica;
Letterature moderne;
Lingua e letteratura anglo-americana;
Lingua e letteratura russa.

Art. 15. — *B*) Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Storia della letteratura latina medioevale;
Paleografia;
Civiltà greca;
Letteratura cristiana antica;
Storia del Cristianesimo;
Storia del Risorgimento;
Storia della Sicilia;
Storia della filosofia antica;
Storia della filosofia medioevale;
Storia della filosofia moderna;
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Filosofia della religione;
Storia delle dottrine politiche;
Teoria e storia della didattica;
Linguistica.

Art. 15. — *C*) Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Estetica;
Letterature moderne;
Lingua e letteratura anglo-americana;
Lingua e letteratura russa.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 18. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le strade comunali del comune di Meolo (Venezia) della strada di bonifica denominata « della Fossa Vecchia ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 6 dicembre 1962, n. 75, con la quale il comune di Meolo (Venezia) ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica « della Fossa Vecchia » congiungente le zone della Fossa Vecchia e di Lisson tra loro e con la Strada statale n. 14, della lunghezza di km. 1+778;

Visto il voto n. 805 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza straordinaria del 19 maggio 1964, con la quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

La strada di bonifica denominata « della Fossa Vecchia » congiungente le zone della Fossa Vecchia e di Lisson fra loro e con la Strada statale n. 14, costruita dal Consorzio di bonifica « Vallio-Meolo-Musestre » con sede in Treviso, della lunghezza di km. 1+778 è classificata comunale ed inclusa nell'elenco del comune di Meolo (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6092)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classficazione tra le provinciali di dodici strade in provincia di Bologna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1960 con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Bologna e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) 33 - Croce dell'Idice: dalla destra della Strada statale San Vitale (km. 10.550 vecchia progressiva provinciale) alla località Idice, presso Ozzano (km. 102 della Strada statale n. 9) . .	km.	5,900
2) 34 - Imola - Castel Guelfo: dalla circonvallazione S.-O. di Imola, alla località Bettola di Castel Guelfo, attraverso Ponte Santo e Casola Canina . . .	»	10,860
3) 35 - Castelmaggiore-Granarolo: da Castelmaggiore sulla provinciale Galliera, a Granarolo Emilia, attraversando la Strada statale 64 e l'abitato di Viadagola	»	7,200
4) 36 - Bivio Ramello-Villa Fontana: dal bivio Ramello sulla provinciale San Donato, al km. 21,450 (vecchia progressiva della San Vitale) attraverso Bagnarola, Budrio e Villa Fontana . . .	»	16,200
5) 37 - Medicina-Bivio Selice: da Medicina, attraverso Castel Guelfo, raggiunge la provinciale Selice alla progressiva 8,820	»	16,400
6) 38 - Bivio Selice-Mordano: dal bivio posto al km. 7,660 della provinciale Selice, a Mordano	»	4,320
7) 39 - Strada Saliceto: dal confine fra i comuni di Bologna e Castelmaggiore all'abitato di Bentivoglio, all'incrocio con la provinciale Bassa Bolognese	»	10,000
8) 40 - Val d'Aneva: dalla progressiva 0,910 della strada provinciale Vergato-Zocca presso Vergato, al chilometro 22,000 della strada provinciale Porretta-Zocca presso Castel d'Aiano, attraverso l'abitato di Labante	»	14,700
9) 41 - Pieve del Pino: dalla Strada statale 65 presso il km. 94,000, in località Pian di Macina, al km. 4,000 della Strada statale Val di Setta, in località Leona, attraverso Badolo e Musiano	»	18,500
10) 42 - Pian di Venola-Cà Bortolani: dalla progressiva 67,220 della Strada statale 64, in località Pian di Venola, alla località Cà Bortolani sulla strada provinciale Valle del Lavino, attraverso Cà di Comastri, Meladello, Vedegheto e Poggio	km.	12,000
11) 43 - Strada Monzuno (Rioveggio)-Stazione Autostrada: da Monzuno a Rioveggio sulla Strada statale Val di Setta presso la Stazione di Rioveggio dell'Autostrada del Sole, attraverso Brigole	»	8,500
12) 44 - Collegamento tra la Valle dell'Idice e la Strada statale 65 « Della Futa »: da San Benedetto del Querceto (bivio con la strada provinciale Valle dell'Idice) alla Strada statale 65 presso Loiano	»	6,550
Totale . .	km.	131,130

che non sono state classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le dodici strade indicate nelle premesse, in provincia di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6088)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1964.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Gorizia numero 2326/I-1, datata 25 marzo 1964, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè trasferito presso altra sede — il dott. Maraffi Giovanni, membro della citata Commissione in rappresentanza del Genio civile, con il dott. ing. Jacometti Angelo;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Jacometti Angelo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia, quale rappresentante del Genio civile, in sostituzione del dott. ing. Maraffi Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1964

Il Ministro: BOSCO

(6266)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Teramo, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*) della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Teramo;

Decreta:

Per la provincia di Teramo si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comuni di Atri, Basciano, Bisenti, Campli, Canzano, Castellalto, Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Cortino, Montefino, Montorio al Vomano, Penna Sant'Andrea, Teramo, Rocca Santa Maria, Valle Castellana, tutti per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6161)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Lucca, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Lucca;

Decreta:

Per la provincia di Lucca si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comune di Camaiore, per l'intero territorio comunale;

comune di Forte dei Marmi, per l'intero territorio comunale;

comune di Pietrasanta, per l'intero territorio comunale;

comune di Seravezza, per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6153)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di L'Aquila, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*) della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle

aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di L'Aquila;

Decreta:

Per la provincia di L'Aquila si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comune di Cagnano Amiterno, per le località Cascina, Piaie, Palarzano, Colle Marinello, Cardete, San Nunzio, Piana del Termine, Collalto, Caterio, Pellicciano, Collerotondo, San Giovanni;

comune di Celano, per le località La Forma, Colle Mentosa, La Stazione, Campitelli;

comune di Civitella Roveto, per una striscia di terreno in destra del fiume Liri, della larghezza variabile da metri 400 a metri 800 e della lunghezza di circa metri 1.500 comprendente le località Sterpara, Capranica e Colli; per la località Meta per una striscia di terreno, lungo il fosso San Benedetto, della larghezza media di circa metri 300 e della lunghezza di circa metri 500; e per la località Cese per una striscia di terreno, lungo il fosso Alanuci, della larghezza media di metri 300 e della lunghezza di circa metri 400;

comune di Pontecchio, per le località comprese fra il centro abitato e la linea ferroviaria;

comune di Montereale, per le località Verrico, Castiglione, Marana, Busci;

comune di Pescasseroli, per le località confinanti con il centro abitato;

comune di Tione degli Abruzzi, per una striscia di terreno posta in destra del fiume Aterno, della larghezza media di metri 200 e della lunghezza di circa metri 5000, compresa tra il centro abitato e la ferrovia, delimitata dalla strada Tione-Coriano Valli nonchè dalla strada Tione-Cimitero-contrada Lamata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6160)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Roma, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Roma;

Decreta:

Per la provincia di Roma si delimitano, a sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comune di Anzio, per le località Padiglione, Falasca, Lacida, Lavinio Scalo, Sandalo di Ponente;

comune di Campagnano di Roma, per le località Campana, Valle di Baccano;

comune di Frascati, per le località Colle Papa, Sant'Andrea, Prato di Corte, Quarto Rubbie, San Matteo;

comune di Genzano di Roma, per le località Vigne Nuove, Muti, San Gennaro, Montecagnolo, Monte Cagnoletto, Pedica;

comune di Grottaferrata, per le località Borghetto, Castel Salvetti, Montione, Sant'Andrea, Villa Senni, Valle Cupella, Colle dell'Asino, Combattenti;

comune di Marino, per le località Mura Francesi, Acqua Acetosa, Valle Coppella, Selve Vecchie, Selve De Paolis, Colle Cinino, Colle Olivo, Mola, Colle dell'Asino;

comune di Monte Compatri, per le località Pedicata, Porticomune, Fontana Laura, Sonnino, Molara, Strepparo, Vallisoglie, Bergognoni, Vallone, Valle Luzi, Madonnella, La Cucca, Pratoni, Massini;

comune di Monte Porzio Catone, per le località Colle Trugli, Colli Santa Teresa, Corvio, Fontanelle, Quarto Grande, Torricella, Calcara, Colle Sant'Isidoro;

comune di Morlupo, per le località Fontanavecchia, Scentella, Macchia, Monte le Buche, San Basilio, Pian della Valle, Casetta, Valle Scura, Prevignano, Concelli, Palombara, Possessione, Valle Posta, Montevario, Vasche;

comune di Nettuno, per la località Sandalo di Levante;

comune di Velletri, per le località Colle Caggioli, Colle Scorano, Colle Scarano, Colle Cupellone, Colonnella, Castel Ginnetti, Selva Nuova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6156)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Asti, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*) della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Asti;

Decreta:

Per la provincia di Asti si delimitano, a sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comune di Asti, per le località Sessant, Santo Spirito, Stangona, San Grato;

comune di Calamandrana, per la località Chiozze, Garbazzola;

comune di Calosso, per le località Canneto, Sant'Anna;

comune di Canelli, per le località Bassano, Oliva;

comune di Cassinasco, per la località Pré del Fé;

comune di Castello di Annone, per le località Monfallito, Alberone;

comune di Castelnuovo Don Bosco, per la località Morialdo;

comune di Chiusano d'Asti, per l'intero territorio comunale;

comune di Corsione, per la località Cesare Battisti;

comune di Cunico, per le località Corlandone, Colombaia;

comune di Mombaruzzo, per la località omonima;

comune di Mombercelli, per la località Vallone;

comune di Moncalvo, per la località Castellino;

comune di Mongardino, per la località Garlasca;

comune di Montegrosso d'Asti, per le località Poggio, Pozzuolo, Rocca d'Arazzo, Moroni, Montegrosso;

comune di Nizza Monferrato, per le località Balio, San Vitale;

comune di Penango, per la località Stazione;

comune di Rocca d'Arazzo, per la località Santa Caterina;

comune di San Marzano Oliveto, per la località omonima;

comune di Settime, per l'intero territorio comunale;

comune di Vigliano d'Asti, per le località Camicia, Sabbionera, Madonna;

comune di Vinchio, per la località Bastita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6144)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1964.

Disciplina del lavoro portuale nella zona industriale di Venezia-Marghera.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la domanda, in data 26 maggio 1964, dell'Ente della zona industriale di Porto Marghera, intesa ad ottenere il riconoscimento, oltre il 31 dicembre 1964, della facoltà degli stabilimenti della zona industriale di Venezia-Marghera, quale risulta dopo l'ampliamento disposto con legge 2 marzo 1963, n. 397, di eseguire le operazioni portuali agli approdi in detta zona con proprio personale;

Considerato che, per ragioni di pubblico generale interesse oltre che per esigenze tecniche e funzionali del ciclo di lavorazione degli stabilimenti di cui sopra — esigenze che comportano una organizzazione unitaria dei servizi sia a bordo che a terra — il Ministro competente in materia di amministraizone della marina mercantile ha, fin dal 1926, concesso agli stabilimenti stessi la richiesta facoltà;

Considerato lo sviluppo finora raggiunto dalla zona industriale di cui sopra, e quello che in futuro potrà essere realizzato, con beneficio della economia del Paese;

Considerato, altresì, che, al momento attuale, le accennate ragioni di pubblico interesse non solo permangono, ma hanno acquistato una più marcata rilevanza in seguito all'intensificarsi della concorrenza internazionale nei cui confronti appare essenziale porre l'economia nazionale su un piano di competitività, sia per quanto riguarda l'industria, sia per quanto riguarda i porti industriali;

Visto l'art. 110 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1965, agli stabilimenti industriali della zona industriale di Venezia-Marghera, quale risulta dopo l'ampliamento disposto con legge 2 marzo 1963, n. 397, è concessa la facoltà di servirsi di proprio personale per la esecuzione delle operazioni di sbarco e di imbarco e delle altre previste dall'art. 108 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, da effettuarsi a terra e a

bordo delle navi attraccate agli approdi della zona stessa ed interessanti le merci ed ogni altro materiale provenienti dagli e destinati agli stabilimenti suddetti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1964

Il Ministro: SPAGNOLLI

(6567)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1964.

Disciplina del lavoro portuale al pontile di Val Fornola-Pianazze (La Spezia).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la domanda, in data 13 giugno 1959, della società « Edison Volta », intesa ad ottenere la concessione della facoltà di eseguire con proprio personale le operazioni portuali da effettuarsi a terra e a bordo delle navi attraccate al pontile di Val Fornola-Pianazze (La Spezia), interessanti le merci ed ogni altro materiale riguardante il ciclo produttivo della centrale termoelettrica della società stessa colà ubicata;

Considerato che a favore dell'accoglimento della domanda, limitatamente allo sbarco del carbon fossile destinato alla centrale termoelettrica, sussistono ragioni di pubblico generale interesse, connesse alle necessità dell'economia nazionale oltre che a motivi di tutela delle esigenze tecniche e funzionali del ciclo di lavorazione della centrale suddetta, esigenze che comportano una organizzazione unitaria dei servizi sia a bordo che a terra;

Visto l'art. 110 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e 25 febbraio 1963, n. 138, contenenti norme relative, rispettivamente, ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche ed agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, n. 219, concernente il trasferimento all'Enel dell'impresa della società per azioni Edisonvolta;

Decreta:

Art. 1.

All'Ente nazionale per l'energia elettrica è concessa la facoltà di servirsi di proprio personale per la esecuzione delle operazioni di sbarco del carbon fossile destinato alla centrale termoelettrica di Val Fornola-Pianazze (La Spezia), da effettuarsi a terra e a bordo delle navi attraccate al pontile colà ubitato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1964

Il Ministro: SPAGNOLLI

(6566)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1964.

Disciplina del lavoro portuale alla banchina « Cornigliano » - Genova.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la domanda, in data 12 dicembre 1961, della « Italsider, Altiforni e Acciaierie Riunite Ilva e Cornigliano, S.p.A. » e l'istanza della società medesima, in data 31 gennaio 1964, con le quali viene richiesta la concessione della facoltà di servirsi di proprio personale per la esecuzione delle operazioni di sbarco e di imbarco e delle altre previste dall'art. 108 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, da effettuarsi a terra e a bordo delle navi attraccate alla nuova banchina Cornigliano in sponda destra del torrente Polcevera, in Genova, interessanti le merci ed ogni altro materiale di pertinenza della società suddetta;

Considerato che, a favore dell'accoglimento della domanda, sussistono ragioni di pubblico generale interesse, connesse allo sviluppo delle attività siderurgiche, industria base dell'economia nazionale, ed alla necessità di porre tale industria su un piano di competitività nei confronti della concorrenza internazionale, al momento attuale particolarmente intenso;

Considerate, altresì, le speciali esigenze tecniche e funzionali del ciclo di lavorazione industriale della « Italsider, Altiforni e Acciaierie Riunite Ilva e Cornigliano - S.p.A. », esigenze che comportano una organizzazione unitaria dei servizi sia a bordo che a terra;

Visto l'art. 110 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Decreta:

Art. 1.

Alla « Italsider, Altiforni e Acciaierie Riunite Ilva e Cornigliano - S.p.A. » è concessa la facoltà di servirsi di proprio personale per la esecuzione delle operazioni di sbarco e di imbarco e delle altre previste dall'art. 108 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, da effettuarsi a terra e a bordo delle navi attraccate alla nuova banchina Cornigliano in sponda destra del torrente Polcevera, in Genova, interessanti le merci ed ogni altro materiale di pertinenza della società suddetta.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 31 giugno 1952, relativo alla disciplina del lavoro portuale nell'ambito del molo Nino Ronco, in Genova, cesserà di avere vigore all'atto della riconsegna del molo stesso al Consorzio autonomo del porto di Genova, o, comunque, allo scadere del nono mese dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1964

Il Ministro: SPAGNOLLI

(6568)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Circolare n. 1081 del 10 agosto 1964. Condizioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1964.

Con circolare n. 1081 del 10 agosto 1964 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZXI

Visti i decreti legislativi luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

Condizioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1964

A scioglimento della riserva di cui al paragrafo *C*) del provvedimento n. 1054 del 17 gennaio 1964 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1964) ed a seguito del provvedimento n. 1056 del 6 febbraio 1964 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dell'11 febbraio 1964), per le consegne, i ricevimenti e per tutte le altre condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di produzione 1964 non contemplate nei provvedimenti suddetti, restano immutate le norme in vigore per la campagna bieticola 1961, confermate per la decorsa campagna 1963 col provvedimento n. 1034 del 7 agosto 1963.

Roma, addì 10 agosto 1964

Il Ministro per l'industria e commercio
Presidente della Giunta
MEDICI

(6623)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Scido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Scido (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.903.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6377)

Autorizzazione al comune di Scilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Scilla (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.613.303, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6378)

Autorizzazione al comune di Luras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Luras (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6379)

Autorizzazione al comune di Mergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Mergo (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.690.016, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6380)

Autorizzazione al comune di Sestino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Sestino (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.682.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6381)

Autorizzazione al comune di Fucecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Fucecchio (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6382)

Autorizzazione al comune di Pisoniano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Pisoniano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.862.866, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6397)

Autorizzazione al comune di Vezzi Portio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Vezzi Portio (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 807.781, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6398)

Autorizzazione al comune di Pravisdomini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Pravisdomini (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6399)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Govone » di Alba ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Cuneo n. 60009 del 25 marzo 1964, il preside del Liceo ginnasio statale « Govone » di Alba, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto è autorizzato ad accettare dalla prof.ssa Anfossi Giuseppa la donazione della somma di L. 2.000.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Borsa di studio Beppe Fenoglio ».

(6342)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Petrarca » di Arezzo ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Arezzo numero 24802/2 del 12 dicembre 1963, il preside del Liceo ginnasio statale « Petrarca » di Arezzo in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto è autorizzato ad accettare dalla signora Anita Suchet Grassi la donazione della somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Eugenio Grassi ».

(6343)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Galvani » di Bologna ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna n. 1622 del 4 ottobre 1963, il preside del Liceo ginnasio statale « Galvani » di Bologna in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dalla professoressa Folla Silvestri la somma di L. 1.825.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Luigi Galvani ».

(6344)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Galvani » di Bologna ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna n. 13344 del 10 aprile 1962, il preside del Liceo ginnasio statale « Galvani » di Bologna in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dalla signora Natalina Giambastinni vedova Zei la donazione della somma di L. 100.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Premio di studio Ario Zei ».

(6345)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Lagrangia » di Vercelli ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Vercelli n. 20955 del 1° giugno 1964, il preside del Liceo ginnasio statale « Lagrangia » di Vercelli in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare da amici, parenti, insegnanti, allievi ed ex allievi dell'Istituto la donazione della somma di L. 345.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Professoressa Morgando Rina ».

(6346)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Chiabrera » di Savona ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Savona n. 16342 del 1° giugno 1964, il preside del Liceo ginnasio statale « Chiabrera » di Savona in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica è autorizzato ad accettare dall'avvocato Alfonso Marchese la donazione della somma di L. 500.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Aldo Percoco ».

(6347)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Soc. S.A.B.E.F. di Antonio Baratto e F., con sede in Pieve di Soligo (Treviso).

Con decreto 25 giugno 1964 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi in concessione alla Soc. S.A.B.E.F. di Antonio Baratto e F., con sede in Pieve di Soligo (Treviso).

(6358)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla A. SPE. M. - Azienda Speciale Municipalizzata - Servizi Riuniti, con sede in Varese.

Con decreto 25 giugno 1964 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi in concessione alla A. SPE. M. - Azienda Speciale Municipalizzata - Servizi Riuniti, con sede in Varese.

(6359)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Trasporti Automobilistici Vigevano (S.T.A.V.), con sede in Vigevano (Milano).

Con decreto 25 giugno 1964 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi in concessione alla Società Trasporti Automobilistici Vigevano (S.T.A.V.), con sede in Vigevano (Milano).

(6360)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla A.M.A.P. - Azienda Municipalizzata Autoservizi Pesaresi, con sede in Pesaro.

Con decreto 25 giugno 1964 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi in concessione alla A.M.A.P. - Azienda Municipalizzata Autoservizi Pesaresi, con sede in Pesaro.

(6361)

Scioglimento della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Pittera Modica e Chea di Catania

Con decreto 25 giugno 1964 il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, ha sciolto la Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Pittera - Modica e Chea di Catania.

(6477)

Modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale già dipendente dalla Società A. Falconi e C. di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli).

Con decreto 25 giugno 1964 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stata approvata la modifica dell'art. 1 dello statuto della Cassa di soccorso per il personale già dipendente dalla Società A. Falconi e C. di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) alla quale è subentrata la ditta Simeoli Giuseppe, di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli).

(6479)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua oligo-minerale denominata « Chiarella »

Con decreto n. 823 in data 22 luglio 1964, la Società p. A. « Acque Minerali Val Menaggio », con sede in Plesio (Como), è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua oligo-minerale naturale denominata « Chiarella » che sgorga dalla sorgente omonima nel territorio del comune di Plesio (Como).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di un litro, contrassegnate da etichetta rettangolare delle dimensioni di cm. 20 × cm. 10,5.

Nel riquadro centrale vi è riprodotta una veduta panoramica del lago di Como e si legge dall'alto in basso: Acqua oligo-minerale naturale (in caratteri rossi) - Batteriologicamente « Purissima » (in caratteri bianchi) - Imbottigliata come sgorga dalla sorgente - Scaturisce a quota 760 s. m. sopra Menaggio-Lago di Como nel comune di Plesio (in caratteri neri) - Chiarella (in caratteri bianchi) diuretica-disintossicante (in caratteri neri).

In fondo al riquadro le indicazioni seguenti: Particolarmente indicata nella cura della calcolosi urinaria, renella, uricemia, artritismo, nelle affezioni catarrali ed infiammatorie delle vie urinarie e nelle cure disintossicanti (in caratteri neri) - Acque minerali Val Menaggio S.p.A. - Plesio (Como) (in caratteri rossi).

Nel riquadro di sinistra su fondo bianco, cornice rossa ed in caratteri neri sono riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua secondo l'analisi eseguita dal dottore Carlo Sampietro - Direttore del Laboratorio chimico provinciale di igiene e profilassi di Como, autorizzato ad eseguire analisi chimiche di acque minerali con decreto A.C.I.S. n. 120450 del 18 giugno 1955.

Sul margine inferiore sono riportati gli estremi del presente decreto. Nel riquadro di destra su fondo bianco, cornice rossa ed in caratteri neri, è riportato il giudizio di purezza batteriologica redatto dal prof. Luigi Bianchi - Direttore del Laboratorio medico micrografico provinciale di Pavia autorizzato ad eseguire analisi batteriologiche di acque minerali con decreto A.C.I.S n. 121049 del 26 novembre 1956. In basso le indagini sugli effetti terapeutici dell'acqua studiate dal professor Sante Gaiatto, dell'Istituto di farmacologia dell'Università di Ferrara e dal prof. Angelo Baserga - Direttore dell'Istituto di patologia medica della stessa Università.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta dalla sorgente allo stabilimento di imbottigliamento mediante apposita tubazione in acciaio inossidabile, posta in cunicolo ispezionabile della lunghezza di m. 500 e sarà imbottigliata come sgorga dalla sorgente.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

Intorno alla sorgente verrà costituita una zona di protezione del raggio di m. 50, tenuta a prato naturale con alberi e recintata con rete metallica.

(6214)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di un progetto di variante al piano di ricostruzione di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)

Con decreto ministeriale 4 agosto 1964, n. 2753 — previa decisione sull'opposizione presentata — è stato approvato con la prescrizione di cui alle premesse del decreto medesimo, un progetto di varianti al piano di ricostruzione di San Benedetto del Tronto, relativo alla zona compresa tra le vie Curzi, Moretti, Livenza e Crispi, vistato in una planimetria in scala 1:1000 e una planimetria in scala 1:500.

Per l'esecuzione delle opere previste nel citato progetto è assegnato lo stesso termine di attuazione del piano di ricostruzione originario che — a norma dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 — continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(6472)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Canosa

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, n. 5820/1807, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Colella Maria-Catalda, nata in Corato il 1° febbraio 1893 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », in Corato, estese mq. 550, riportate in catasto alle particelle numeri 434 parte, e 83-*d* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 7 e 8.

(6414)

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale n. 8866/2191, del 23 aprile 1963, riguardante la sclassificazione, per alienazione, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Castiglione a Casauria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 21 giugno 1963, ove è detto particelle numero « . . . 577-*c* » rettificare con numero « . . . 557-*c* ».

(6438)

Nel decreto ministeriale n. 27693/5386 del 13 novembre 1963, riguardante la sclassificazione, per alienazione, della zona demaniale facente parte del tratturo « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 15 febbraio 1964, ove è detto particelle numeri « 17/*a*, 17/*c*, 173/ ½ e 173/½ » rettificare l'ultimo numero 173½ con « 173 1/12 ».

(6439)

Nel decreto ministeriale n. 1867/268 del 18 febbraio 1963, riguardante la sclassificazione, per alienazione, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello e Lentella, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 24 aprile 1963, ove è detto particelle numeri « . . . 145/1/7 » rettificare con « 145/1/17 ».

(6440)

Nel decreto ministeriale n. 592/107 dell'8 maggio 1963, riguardante la sclassificazione, per alienazione, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Orsogna e Filetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1964, ove è detto « mq. 400 . . . » leggasi « . . . mq. 440 . . . ».

(6441)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 agosto 1964

1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	578,975
1 Franco svizzero	144,635
1 Corona danese	90,319
1 Corona norvegese	87,28
1 Corona svedese	121,654
1 Fiorino olandese	172,915
1 Franco belga	12,56
1 Franco francese	127,517
1 Lira sterlina	1742,237
1 Marco germanico	157,182
1 Scellino austriaco	24,221
1 Escudo Port.	21,722

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso a settantaquattro posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1963, registro n. 14, foglio n. 53, con il quale è stato indetto un concorso a settantaquattro posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1964, registro n. 4, foglio n. 29, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso indicato;

Considerato che il prof. Ugo Sorbi, straordinario di economia e politica agraria nell'Università di Parma trovasi nella impossibilità di continuare a partecipare ai lavori della Commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Ugo Sorbi, è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso a settantaquattro posti di ispettore aggiunto indicato nelle premesse, il prof. Nello Lupori, libero docente di economia e politica agraria nell'Università di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1964
Registro n. 11 Agricoltura e foreste, foglio n. 206. — ANGELINI

(6435)

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo, centrale e periferico, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 27 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1964, registro n. 3, foglio n. 381, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo centrale e periferico della carriera direttiva;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1964, registro n. 8, foglio n. 290, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Considerato che il prof. Giulio Capodaglio trovasi nella impossibilità di partecipare ai lavori della Commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Giulio Capodaglio è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo centrale e periferico della carriera direttiva, di cui alle premesse il prof. Paolo Sylos Labini, ordinario di economia politica nell'Università di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 giugno 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1964
Registro n. 11 Agricoltura e foreste, foglio n. 166. — ANGELINI

(6436)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso per esami a centosettantaquattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 26 luglio 1963 (registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1963, registro n. 76, foglio n. 209), con il quale è stato indetto un concorso per esami a centosettantaquattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi;

Veduto il decreto ministeriale 15 febbraio 1964, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Veduto il telegramma in data 29 febbraio 1964, con il quale il prof. Piermaria Fratadocchi ha comunicato di non potere accettare la nomina a membro della Commissione stessa per impegni in altre Commissioni;

Decreta:

In sostituzione del prof. Piermaria Breccia Fratadocchi, ordinario di ragioneria e tecnica commerciale nell'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma, è chiamato a fare parte della Commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse il prof. Antonio Bruni, ordinario di ragioneria e tecnica commerciale nell'Istituto tecnico commerciale « Maffeo Pantaleoni » di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1964
Registro n. 38 foglio n. 327.

(6271)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquantanove posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 26 luglio 1963 (registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1963, registro n. 76, foglio n. 212), con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquantanove posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi;

Veduto il decreto ministeriale 26 febbraio 1964, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Veduta l'unita lettera in data 3 marzo 1964, con la quale la dott.ssa Silvia Masci ha comunicato di non poter accettare la nomina a membro della Commissione stessa per motivi di salute;

Decreta:

In sostituzione della dott.ssa Silvia Masci, direttore di sezione, è chiamato a far parte della Commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse il dott. Caruso Emanuele, direttore di divisione.

Il presnte decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1964
Registro n. 54, foglio n. 145.

(6273)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per merito distinto per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio, per due posti disponibili al 1° ottobre 1961, riservato agli insegnanti di Arte applicata delle Scuole statali d'arte per il gruppo di materie: ferro battuto; ferro battuto e sbalzo; sbalzo; sbalzo e cesello; sbalzo incisione e smaltatura dei metalli; smalto su metalli; lavorazione dei metalli; oreficeria; fonderia artistica, nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 22 del Bollettino ufficiale parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 28 maggio 1964, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e il risultato del concorso per merito distinto, per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio, per due posti disponibili al 1° ottobre 1961, riservato agli insegnanti di Arte applicata delle Scuole statali d'arte per il gruppo di materie: ferro battuto; ferro battuto e sbalzo; sbalzo; sbalzo e cesello; sbalzo incisione e smaltatura dei metalli; smalto su metalli; lavorazione dei metalli; oreficeria; fonderia artistica, indetto con decreto ministeriale 22 settembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 6 febbraio 1962.

(6114)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Padova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 aprile 1964 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Padova;

Visto il decreto ministeriale in data 23 luglio 1964, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Padova, nell'ordine appresso indicato:

1. Schiavina dott. Renato	punti	95,09	su 132
2. Vucusa dott. Riccardo	»	94,46	»
3. Del Bene dott. Giovanni	»	92,09	»
4. De Palo dott. Vittorio	»	91,64	»
5. Madau Diaz dott. Gaetano	»	90,16	»
6. Innocenzi dott. Giulio	»	90,05	»
7. Caliulo dott. Rosario	»	89,63	»
8. Vailati dott. Costantino	»	89,60	»
9. De Lisi dott. Leonardo	»	89,02	»
10. Ferraro dott. Domenico	»	87,81	»
11. Cirelli dott. Giuseppe	»	84,86	»
12. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	84,05	»
13. Montanaro dott. Pierino	»	78,14	»
14. Di Santo dott. Angelo	»	75,50	»
15. Di Simine dott. Eugenio	»	74,23	»
16. Silvano dott. Guido	»	73,60	»
17. Conte dott. Egidio	»	73,02	»
18. Aiello dott. Salvatore	»	72,29	»
19. Laureri dott. Silvio	»	71,72	»
20. Tarabini dott. Lodovico	»	70,95	»
21. Pelosi dott. Luigi	»	70,68	»
22. Graziani dott. Marcello	»	70,52	»
23. Caporusso dott. Domenico	»	70,21	»
24. Mennini dott. Aldo	»	67,68	»
25. Bergamini dott. Menelao	»	66 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1964

p. Il Ministro: AMADEI

(6470)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 865 del 6 febbraio 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1962;

Considerato che le condotte mediche dei comuni di Santo Stefano d'Aspromonte e di Motta San Giovanni (frazione Lazzaro) assegnate: la prima con decreto n. 2906 del 4 aprile 1964 e la seconda con decreto n. 5436 del 18 giugno 1964, risultano vacanti per rinunzia da parte degli interessati;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi, per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

A modifica di quanto disposto con i precedenti decreti n. 2906 del 4 aprile 1964 e n. 5436 del 18 giugno 1964;

Decreta:

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicata:

1) *Monterosso Antonino*: Santo Stefano d'Aspromonte;

2) Attinà Bruno Giovanni: Motta San Giovanni (frazione Lazzaro).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dello Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 30 luglio 1964

Il medico provinciale: LANIA

(6467)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria della vincitrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2404 e n. 4205 del 6 maggio 1964, relativi al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1962;

Considerato che l'ostetrica Petruzza Anna vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di San Costantino Calabro ha rinunziato;

Considerato, inoltre, che l'ostetrica Levato Tommasina che segue in graduatoria, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica di San Costantino Calabro indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 4205 del 6 maggio 1964, l'ostetrica Levato Tommasina è dichiarata vincitrice della condotta di San Costantino Calabro in sostituzione di Petruzza Anna rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di San Costantino Calabro.

Catanzaro, addì 18 luglio 1964

Il medico provinciale: LANIA

(6340)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISTOIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 204 in data 20 gennaio 1964, con il quale venne bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1963;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi, nonchè la graduatoria di merito dei concorrenti formulata dalla stessa Commissione;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in oggetto:

1. Bernardini Remo . . . . punti 43,783
2. Boni Bruno . . . . » 41,50
3. Burra Luciano . . . . » 40,046
4. Valgimigli Pier Giorgio . . . . » 40
5. Gamucci Sergio . . . . » 39,755
6. Biscotti Tommaso . . . . . . » 39,398
7. Valentini Luigi . . . . » 38,291
8. Pieri Pier Giorgio . . . . . . » 37,50

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e del medico provinciale di Pistoia nonchè del comune di Pistoia.

Pistoia, addì 28 luglio 1964

Il medico provinciale: PODESTÀ

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 204 in data 20 gennaio 1964, con il quale venne bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1963;
Visto il proprio decreto n. 1864 in data 28 luglio 1964 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 13 marzo, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Bernardini Remo è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa della condotta di Pracchia.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e del medico provinciale di Pistoia nonchè del comune di Pistoia.

Pistoia, addì 31 luglio 1964

Il medico provinciale: PODESTÀ

(6465)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2245 del 1° giugno 1963, modificato con successivi decreti n. 3059 del 24 luglio 1963 e n. 1704 dell'8 aprile 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della condotta medica di Castorano, vacante alla data del 30 novembre 1962;
Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso e, in particolare, la graduatoria di merito compilata dalla Commissione stessa;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Partemi Luigi . . . . . . punti 48,17 su 100
2. Speca Silvio . . . . » 44,09 »
3. Biserni Sante . . . . . . » 39,48 »
4. Calvaresi Dino . . . . . . » 36,03 »

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Ascoli Piceno, addì 31 luglio 1964

Il medico provinciale: FACCHINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2245 del 1° giugno 1963, modificato con successivi decreti n. 3059 del 24 luglio 1963 e n. 1704 dell'8 aprile 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della condotta medica di Castorano, vacante alla data del 30 novembre 1962;
Visto il proprio decreto n. 3739 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Luigi Partemi è dichiarato vincitore della condotta medica di Castorano.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Ascoli Piceno, addì 31 luglio 1964

Il medico provinciale: FACCHINI

(6447)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.